

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2542)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4337)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 febbraio 1963*

Nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1º gennaio 1963

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1º gennaio 1963, l'indennità di studio, istituita per il personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti d'istruzione elementare, secondaria ed artistica, nonché per gli ispettori scolastici e per il personale direttivo ed educativo dei Convitti Nazionali e degli Educandati femminili statali, è corrisposta agli aventi titolo, a norma delle disposizioni vigenti, nelle misure lorde mensili stabilite dall'annessa tabella A.

Art. 2.

Dal 1º gennaio al 30 giugno 1963 per il personale, di cui al precedente articolo, sarà corrisposta un'ulteriore indennità integrativa nella misura dell'annessa tabella B.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e nello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'esercizio 1962-1963 sono introdotte le seguenti variazioni:

LEGISLATURA III - 1958-63. — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Entrata:

capitolo n. 1. — Provento per la fabbricazione e distribuzione dei tabacchi prodotti dal Monopolio, ecc. + L. 8.600.000.000

Spesa:

capitolo n. 35. — Compra di tabacchi grezzi e lavorati, ecc. — L. 2.400.000.000
 capitolo n. 63. — Avanzo finanziario della gestione, ecc. + L. 11.000.000.000

Stato di previsione dell'entrata dello Stato:

capitolo n. 23. — Avanzo in gestione della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ecc. + L. 11.000.000.000

Art. 4.

Lo stanziamento di lire 6.000 milioni previsto per l'esercizio 1962-63 dall'articolo 47 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è ridotto a lire 3.040 milioni.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63, si provvede con le disponibilità di cui ai precedenti articoli 3 e 4, con quelle derivanti dalla ap-

plicazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592 e per lire 2.500 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

TABELLA A

INDENNITA' DI STUDIO DAL 1° GENNAIO 1963

Coefficienti	Indennità mensile
220	13.930
260	15.790
309	18.690
402	23.995
450	27.720
522	31.160
580	34.620
700	46.195
800	55.160

TABELLA B

INDENNITA' INTEGRATIVA DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 1963

Coefficienti	Indennità mensile
220	1.470
260	2.410
309	2.940
402	4.145
450	3.780
522	5.380
580	5.980
700	2.805
800	840